



# COMUNE DI CASTELLARANO

*PROVINCIA DI REGGIO EMILIA*

---

## **DISCIPLINARE DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEL COMUNE DI CASTELLARANO**

Approvato con delibera CC 25 del 28/04/2009

# DISCIPLINARE DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEL COMUNE DI CASTELLARANO

## INDICE

Finalità .....	3
Definizioni .....	3
Normativa di riferimento .....	3
Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato .....	4
Articolo 2 Soggetti ammessi alla vendita .....	4
Articolo 3 Assegnazione dei posteggi.....	5
Articolo 4 Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali.....	5
Articolo 5 Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio .....	5
Articolo 6 Categorie merceologiche rappresentate .....	5
Articolo 7 Criteri per la trasparenza dei prezzi .....	6
Articolo 8 Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato.....	7
Articolo 9 Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita.....	7
Articolo 10 Vendita ed altre attività consentite .....	7

## **Finalità**

Il Mercato Degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato Degli Agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

## **Definizioni**

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del DLgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

## **Normativa di riferimento**

Il DLgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmers Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice (HACCP e attestato idoneità alla vendita ecc.)

## **Articolo 1**

### **Ubicazione e caratteristiche del mercato**

Il Mercato Degli Agricoltori avrà le seguenti caratteristiche:

**Luogo di svolgimento:** Castellarano capoluogo – Piazza XX Luglio

**Dimensioni:** n. 20 posteggi aventi dimensione 5 x 5 mt.

**Frequenza:** annuale

**Orari:** inizio allestimento ore 7,30

inizio vendita ore 8,00

cessazione attività di vendita ore 13,00

disallestimento entro le ore 14,00

Con possibilità di prolungamento in caso di organizzazione di particolari eventi.

## **Articolo 2**

### **Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Emilia Romagna, con priorità alle aziende delle Province di Reggio Emilia e Modena;
- b. vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DLgs. 228/01;
- c. possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 6, del DLgs. 228/01;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa;

### **Articolo 3**

#### **Assegnazione dei posteggi**

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 20 posteggi (7 x 5 mt cadauno) di cui è costituito il mercato, nei seguenti modi:

- ⇒ Saranno valutate dal Comune domande presentate da singoli imprenditori agricoli e cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al DLgs. 228/01 nonché di cui all'art. 2 del presente disciplinare; in tal caso ai fini dell'assegnazione verrà valutata in primo luogo la differenziazione merceologica volta a garantire varietà nell'offerta, in secondo luogo l'ordine di presentazione dell'istanza.
- ⇒ In seconda istanza, in caso di rinuncia o mancata assegnazione dei posteggi di cui sopra, potranno essere valutate dal Comune domande presentate in via prioritaria dalle seguenti Associazioni di categoria dei produttori e degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello provinciale, che agiscono in nome e per conto di loro associati in possesso dei requisiti di cui al DLgs. 228/01 nonché dell'art. 2 del presente disciplinare

### **Articolo 4**

#### **Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali**

La gestione del mercato contadino è stata assunta dal Comune di Castellarano per il periodo sperimentale di un anno (dalla data di approvazione del presente disciplinare) al termine del quale, qualora si decida di proseguire l'esperienza, potranno essere confermati o rivisti gli aspetti definiti dal presente disciplinare. In particolare, in caso di conferma delle modalità previste nel presente disciplinare, con deliberazione di Giunta Comunale potrà essere disposta la proroga della sperimentazione per ulteriore periodo.

Nell'organizzazione del mercato contadino potranno essere sviluppate forme di sinergia con analoghe iniziative nei comuni di Scandiano, Casalgrande, Rubiera.

### **Articolo 5**

#### **Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio**

Per il periodo sperimentale di cui all'articolo precedente il Comune di Castellarano si impegna a:

- rendere l'area idonea allo svolgimento dell'attività di vendita;
- concedere l'area in esenzione Cosap e costi di pulizia area.

### **Articolo 6**

#### **Categorie merceologiche rappresentate**

Le categorie merceologiche (nel rispetto della naturale stagionalità) per le quali è consentita la vendita nel Mercato Degli Agricoltori sono le seguenti:

- a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i. (la trasformazione deve avvenire esclusivamente nell'azienda agricola e gli ingredienti utilizzati di origine aziendale);
- c. erbe officinali e aromatiche;
- d. prodotti per la cura della persona;
- e. prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- Verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sott'oli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- prodotti vivi della pesca dell'acquacoltura e dell' itticoltura;
- animali vivi da cortile.

## **Articolo 7**

### **Criteria per la trasparenza dei prezzi**

Il Comune di Castellarano effettuerà periodicamente la rilevazione dei prezzi, eventualmente rapportata alla qualità dei prodotti, applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato Degli Agricoltori.

Per tutti i prodotti dovrà essere esposto il prezzo di vendita.

## **Articolo 8**

### **Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato**

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento, nella convenzione di adesione, nel contratto di comodato d'uso nonché con la normativa di riferimento in materia, nonché con eventuali ulteriori disposizioni impartite dai competenti organi del Comune. Il controllo è demandato alle forze di Polizia Municipale.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

## **Articolo 9**

### **Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita**

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

Verrà istituito un Elenco delle imprese aderenti con i prodotti commercializzati e i relativi prezzi che dovrà essere periodicamente aggiornato.

## **Articolo 10**

### **Vendita ed altre attività consentite**

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva <sup>(1)</sup>,
- c) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale,
- d) previa autorizzazione del Comune, partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007, <sup>(2)</sup>
- e) vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

(1) la degustazione dei prodotti è prevista dalla delibera di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1489/04 ed è sempre consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

(2) è opportuno individuare le tipologie di attività compatibili con il mercato, ad esempio, si potrebbero prevedere attività quali: apicoltura, produzione di prodotti tipici locali alimentari e non, quali botti per aceto balsamico, ecc. Il Comune può precisare il numero di banchi riservati a tali attività.